

coltà di legge della Università di Parma sia portato a quello voluto dalla pianta ufficiale.

E tanto più insisto, inquantochè, secondo l'articolo 2° del disegno di legge sull'istruzione superiore, la dotazione governativa fissa dell'Università non viene calcolata sulle somme *stanziato* nel bilancio, bensì su quelle *erogate attualmente* dallo Stato. Per cui, entrando in vigore questa legge, la Facoltà legale e l'Università di Parma ne verrebbero ad avere ingiustamente un danno.

Presidente. L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

Picardi. Onorevole presidente, le preghiere che io volevo fare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sono presso a poco identiche a quelle che ho udito fare dall'onorevole Strobel. Ma tutto quello che egli deplora per l'Università, di cui ha parlato, non accade solo in quella.

Io ritengo che in nessuno dei bilanci di prima previsione, che si sono discussi innanzi alla Camera italiana, si sia dovuto dare tanta importanza all'articolo 18 quanto in questo del 1883: appunto perchè quest'articolo 18 sta intimamente, inseparabilmente collegato al disegno di legge già presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione per la organizzazione dell'istruzione superiore.

Io lodo altamente il concetto di quel disegno di legge, imperocchè vedo con esso promosso un principio di emulazione fra Università ed Università, fra professori e professori, emulazione nobile, la quale non può non essere feconda di buoni risultati.

E credo che questa legge potrà rimuovere molti degli inconvenienti che si deplorano nei nostri istituti superiori, risvegliando appunto quella emulazione che non si eccita con sistemi autoritari, i quali fortunatamente la Camera non fu disposta in altre contingenze ad accettare.

Però, essendo oggi chiamati a votare il capitolo del bilancio relativo ai fondi destinati a far fronte alle spese degli istituti superiori, mi sembra necessario avere delle spiegazioni dal ministro della pubblica istruzione per conoscere se questi fondi sieno sufficienti; per far sì che noi potessimo fin d'ora conoscere se coi fondi, che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica chiede al Parlamento, possano avere tutte le Università del regno quel numero di professori ordinari che sono necessari, secondo gli articoli 70 e 90 della legge 13 novembre 1859, e secondo l'articolo 1 del regolamento per gli istituti scientifici, del 25 ottobre 1881. Imperocchè a me consta che anche in altre Università ci sono Facoltà che non possono funzionare appunto perchè

il numero dei professori ordinari non è sufficiente in guisa da poter riunire almeno tre professori ordinari per prendere le deliberazioni prescritte dal regolamento; come altresì manchi in altre Università del regno il numero dei professori ordinari richiesti dalla legge.

Vi sono poi anche taluni degli istituti scientifici saggiamente istituiti col regolamento del 25 ottobre 1881 che non possono funzionare perchè manca chi li diriga e li presieda, coll'autorità che spetta ai professori ordinari, dai quali come prescrive il regolamento, quegli istituti debbono essere presieduti. E siccome alla richiesta di nomine dei professori ordinari sento sovente opporre che non possono farsi perchè nel bilancio non ci sono fondi, torna necessario il provvedervi pria che giunga il momento in cui saremo chiamati a votare la legge organica sulla pubblica istruzione: ciò posto spero di avere schiarimenti dall'onorevole ministro per conoscere se i fondi ch'egli intanto ci chiede sieno sufficienti a mettere tutte le Università del regno nelle condizioni volute dalla legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio.

Bovio. Poche mie idee intorno alle Università. Per avviarci verso la tanto promessa libertà dello insegnamento superiore, io credo che il Governo debba prepararla da una parte scemando il troppo numero delle cattedre riducendole alle principali, a quelle cioè che insegnano tutta una dottrina generale, lasciando le singole parti alla libertà ed all'attività scientifica di chi vuole saperle e di chi vuole insegnarle, e dall'altra parte deve stabilire qualche cattedra che riassuma tutta la sapienza, la tradizione, il culto nazionale di un popolo. Mi spiego con esempi chiari.

Che facciamo noi, nelle Università, della cattedra di enciclopedia giuridica insieme con quella di filosofia del Diritto? Quest'ultima basta, la quale abbraccia tutti i principj supremi della dottrina giuridica, che oggi fanno una vasta Etica civile, onde promanano le singole parti del giure pubblico e privato.

Possiamo dare il benservito alla Enciclopedia del diritto ed agli analoghi dottori enciclopedici. I giovani non studiano più davvero il Diritto canonico; e noi abbiam modo di farglielo sapere, facendo di quello un vasto capitolo della storia del diritto. A chi vuol sapere di più, libertà di farlo a sue spese e con istudi suoi. Desidero molto che il ministro dia incoraggiamento ed impulso agli studi storici del diritto ed agli studi politici, perchè sono gran parte del nostro genio nazionale: noi abbiame il tipo del giureconsulto (Roma antica),